




Schweizerischer Verband für Pferdesport
Fédération Suisse des Sports Equestres
Federazione Svizzera Sport Equestri
Swiss Equestrian Federation

Papiermühlestrasse 40 H
P.O. Box 726
CH-3000 Bern 22
Tel. +41 (0)31 335 43 43
Fax +41 (0)31 335 43 58
info@fnch.ch, www.fnch.ch

Regolamento Generale (GR)



Stato 01.01.2019



Sommario

Contenuto

| | |
|--|-----------|
| Registro alfabetico..... | 4 |
| 1.1 Basi e campo d'applicazione..... | 6 |
| 1.2 Carattere obbligatorio e subordinazione..... | 6 |
| 1.3 Regolamenti tecnici e direttive | 6 |
| 1.4 Manifestazioni..... | 6 |
| 1.5 Disposizioni inerenti alle manifestazioni | 6 |
| 1.6 Calendario delle manifestazioni | 6 |
| 1.7 Manifestazioni anti-regolamentari | 6 |
| 1.8 Incontri interni, allenamenti e gare d'allevamento | 7 |
| 1.9 Gare | 7 |
| 1.10 Risultati..... | 7 |
| 1.11 Classifica | 7 |
| 1.12 Classifica in caso di squalifica..... | 7 |
| 1.13 Premiazione..... | 7 |
| 1.14 Protezione degli animali..... | 7 |
| 1.15 Etica | 7 |
| 2 Funzioni ufficiali..... | 7 |
| 2.1 Ufficiali | 7 |
| 2.2 Giuria | 8 |
| 2.3 Presidente di giuria | 8 |
| 2.4 Competenze della giuria | 8 |
| 3 Proposizioni per le manifestazioni | 8 |
| 3.1 Contenuto delle proposizioni..... | 8 |
| 3.2 Invio delle proposizioni..... | 8 |
| 3.3 Approvazione delle proposizioni..... | 8 |
| 3.4 Modifica delle proposizioni..... | 9 |
| 3.5 Restrizioni chilometriche | 9 |
| 4 Iscrizioni | 9 |
| 4.1 Responsabilità | 9 |
| 4.2 Forma delle iscrizioni | 9 |
| 4.3 Termine d'iscrizione | 9 |
| 4.4 Numero massimo d'iscrizioni risp. di partenze | 9 |
| 4.5 Ritiro dell'iscrizione | 9 |
| 4.6 Cambiamento di cavaliere, di guidatore e di cavallo..... | 9 |
| 4.7 Iscrizioni oltre il termine d'iscrizione | 10 |
| 4.8 Tassa d'iscrizione, tasse FSSE e diritti organizzativi per le manifestazioni..... | 10 |
| 4.9 Rimborso della tassa d'iscrizione | 10 |
| 4.10 Riserve degli organizzatori..... | 10 |
| 5 Organizzazione delle manifestazioni | 11 |
| 5.1 Comitato di organizzazione..... | 11 |
| 5.2 Incarichi e competenze del comitato di organizzazione..... | 11 |
| 5.3 Servizi..... | 11 |
| 6 Cavalli | 11 |
| 6.1 Definizioni | 11 |



| | | |
|-----------|---|-----------|
| 6.2 | Registro dello sport | 11 |
| 6.3 | Vaccinazioni..... | 11 |
| 6.4 | Doping di cavalli e giumente gravide e durante il periodo dell'allattamento..... | 12 |
| 6.5 | Possessore risp. proprietario | 12 |
| 6.6 | Cambiamento di proprietario..... | 12 |
| 6.7 | Cambiamento di nome..... | 12 |
| 6.8 | Modifiche | 12 |
| 6.9 | Tasse relative al registro dello sport..... | 12 |
| 6.10 | Qualifica del cavallo | 12 |
| 7 | Concorrenti | 12 |
| 7.1 | Qualificazione dei concorrenti | 12 |
| 7.2 | Partecipazione a manifestazioni internazionali | 13 |
| 7.3 | Brevetto/Licenza | 13 |
| 7.4 | Ritiro del brevetto o della licenza | 13 |
| 7.5 | Tenuta | 13 |
| 7.6 | Pubblicità | 13 |
| 7.7 | Doping umano | 13 |
| 7.8 | Carta d'Identità Para-Equestre (PEID) | 13 |
| 7.9 | Categorie d'età | 14 |
| 8 | Provvedimenti della Federazione | 14 |
| 8.1 | Procedura e responsabilità | 14 |
| 9 | Proteste e Ricorsi | 14 |
| 9.1 | Procedura e responsabilità | 14 |
| 10 | Disposizioni finali | 14 |
| 10.1 | Entrata in vigore..... | 14 |
| 10.2 | Pubblicazioni..... | 14 |
| 11 | Allegato I – Provvedimenti della Federazione..... | 15 |
| 11.1 | Infrazioni | 15 |
| 11.2 | Provvedimenti della giuria..... | 16 |
| 11.3 | Provvedimenti degli organi sotto la giurisdizione della federazione | 16 |
| 12 | Allegato II – Proteste e Ricorsi..... | 18 |
| 12.1 | Oggetto delle proteste..... | 18 |
| 12.2 | Legittimazione attiva | 18 |
| 12.3 | Forma delle proteste | 18 |
| 12.4 | Anticipo delle spese | 18 |
| 12.5 | Risoluzione delle proteste | 18 |
| 12.6 | Non validità delle proteste..... | 18 |
| 12.7 | Diritto di ricorso..... | 18 |
| 13 | Allegato III – Procedura da adottare in caso di sanguinamento die cavalli..... | 19 |



Registro alfabetico

| | |
|---|------------------|
| Anticipo delle spese | Allegato II |
| Autorizzazione di partecipazione | 7.2 |
| Avvertimento | Allegato I |
| Cambiamento di nome | 6.7 |
| Cavalli | 6 |
| Comitato di organizzazione | 5 |
| Competenze disciplinari | 2.4 |
| Concorrenti, Qualificazione dei | 7, 7.1 |
| Definizioni | 6.1 |
| Direttorio di disciplina | 1.3 |
| Divieto di partenza | Allegato I |
| Entrata in vigore | 10.1 |
| Esclusione di un cavallo | Allegato I |
| Esclusione di un concorrente | Allegato I |
| Esclusione di un proprietario | Allegato I |
| Gare | 1.9 |
| Giuria | 2.2 |
| Incontri interni (manifestazioni) | 1.8 |
| Infrazioni | Allegato I |
| Iscrizione al registro | 6.2,2,6.9 |
| Iscrizioni | 4 |
| Licenza temporanea | 7.2.3 |
| Licenze | 7.3 |
| Lista dei risultati | 1.10 |
| Manifestazioni anti-regolamentari | 1.7 |
| Manifestazioni internazionali | 7.2 |
| Manifestazioni | 1.4, 3 |
| Multa | Allegato I |
| Ordine di partenza | 4.4 |
| Organizzazione delle manifestazioni | 5 |
| Passaporto dei cavalli | 6.2, 6.6 |
| Pony | 6.1, 7.9 |
| Premi | 1.13 |
| Premiazione | 1.12, 1.13 |
| Programma | 4.3 |
| Proposizioni | 3 |
| Proteste (Reclami) e ricorsi | Allegato II |
| Protezione degli animali | 1.14 |
| Provvedimenti della giuria | Allegato I |
| Provvedimenti disciplinari COSA | Allegato I |
| Pubblicità | 7.6 |
| Qualificazione di un cavallo | 6.10 |
| Qualificazione di un concorrente | 7.1 |
| Registro dello sport | 6.2,6.9 |
| Regolamenti tecnici | 1.3 |
| Restrizioni chilometriche | 3.5 |
| Ricorsi, Reclami | Allegato II |
| Rinnovo di una licenza | 7.3 |
| Risultati | 1.10 |
| Ritiro di una licenza | 7.4, Allegato I |
| Servizio sanitario | 5.3 |
| Squalifica | 1.12, Allegato I |
| Tassa d'iscrizione | 4.8 |



| | |
|-------------------------------|----------|
| Tenuta..... | 7.5 |
| Termine d'iscrizione | 4.3 |
| Ufficiali | 2.1 |
| Vaccinazioni dei cavalli..... | 6.3 |
| Veterinario..... | 1.1, 6.4 |

Quando nel testo è indicato Presidente di Giuria, vale anche per il rispettivo funzionario (DT, Giudice capo, ecc) della disciplina in questione.



In Generale

1.1 Basi e campo d'applicazione

¹ Il Regolamento Generale (RG) della Federazione Svizzera Sport Equestri (FSSE) si basa su:

- a) gli statuti della FSSE;
- b) il regolamento di organizzazione della FSSE;
- c) il regolamento veterinario della FSSE;
- d) Il Regolamento Generale della Federazione Equestre Internazionale (FEI);
- e) La legislazione svizzera sulla protezione degli animali.

² Il RG è valido per tutte le discipline di cui si occupa la FSSE.

1.2 Carattere obbligatorio e subordinazione

¹ Qualsiasi persona o gruppo di persone, associazione o società che organizza un incontro ippico nell'ambito di una delle discipline regolamentate dal presente RG, o che vi partecipa, sottostà al RG, nonché ai regolamenti tecnici e/o alle direttive e riconosce la competenza della giurisdizione della federazione.

² Qualsiasi persona o gruppo di persone che partecipa a una manifestazione internazionale sottostà agli statuti, ai regolamenti e all'ordine giuridico della FEI o della federazione internazionale competente per la disciplina in questione.

³ La FSSE può emanare disposizioni complementari per le manifestazioni internazionali.

1.3 Regolamenti tecnici e direttive

¹ Ciascuna disciplina è regolata da un regolamento tecnico e/o da una direttiva.

² Le direzioni delle discipline sono responsabili del regolamento tecnico e/o delle direttive della propria disciplina.

1.4 Manifestazioni

¹ Con manifestazione si intendono tutti gli incontri equestri.

² Le condizioni di partecipazione sono stabilite nei regolamenti tecnici e/o nelle direttive.

1.5 Disposizioni inerenti alle manifestazioni

¹ Le disposizioni seguenti valgono per tutte le manifestazioni:

- le gare si devono svolgere secondo il RG e i relativi regolamenti tecnici e/o le direttive;
- tutte le tasse, i contributi e i diritti organizzativi stabiliti dall'assemblea dei membri della FSSE devono essere pagati secondo le disposizioni contributive.
- Nel caso dove una manifestazione o delle gare devono essere annullate seguito a delle cattive condizioni meteorologiche o terreno/campo impraticabile i contributi non devono essere pagati per le gare annullate.
- Per tutte le gare di sport equestri che sottostanno alla FSSE e che prevedono ostacoli e/o salti, un veterinario di concorso secondo il regolamento veterinario deve essere obbligatoriamente sul posto.

1.6 Calendario delle manifestazioni

¹ Ogni anno la FSSE emette delle direttive per la composizione del calendario delle manifestazioni FSSE.

1.7 Manifestazioni anti-regolamentari

¹ Una manifestazione è considerata anti-regolamentare nel caso in cui è soggetta al RG, ma non soddisfa le condizioni di una manifestazione, ai sensi dei punti 1.4 e 1.5.

² Le persone e le società che organizzano una manifestazione anti-regolamentare, gli ufficiali, nonché i concorrenti e i proprietari dei cavalli che vi partecipano, commettono un'infrazione e saranno puniti.



1.8 Incontri interni, allenamenti e gare d'allevamento

¹ Gli incontri ippici interni a una società e riservati esclusivamente ai membri della società organizzatrice non sono considerati come manifestazioni anti-regolamentari.

² Gli allenamenti non sono considerati manifestazioni a condizione che non prevedano né una classifica, né una premiazione.

³ Le gare di allevamento, come i test sul posto, le gare di prestazione e le gare riservate ai proprietari non sono considerate manifestazioni. Eccezione : le gare promozione CH.

1.9 Gare

¹ Le gare sono definite nei regolamenti tecnici e/o direttive.

1.10 Risultati

¹ La FSSE registra i risultati secondo le indicazioni contenute nei regolamenti tecnici e/o direttive.

1.11 Classifica

¹ Per ogni gara viene stabilita una classifica. I dettagli sono regolati dai regolamenti tecnici e/o direttive.

² Il segretariato della FSSE registra la statistica del 30% dei partenti.

1.12 Classifica in caso di squalifica

¹ Nel caso in cui una persona responsabile di un cavallo, e/o il cui cavallo, viene squalificato per un qualche motivo, il rango occupato dal binomio in questione non viene assegnato.

² Nei campionati svizzeri, nei campionati delle associazioni regionali e cantonali, nonché nelle gare di qualifica per tali campionati, il binomio che occupa il rango successivo si sostituisce al binomio squalificato e fa avanzare il resto dei binomi.

1.13 Premiazione

La partecipazione alla premiazione sotto la forma determinata dall'organizzatore, a cavallo o a piede in tenuta corretta, è obbligatoria per tutti i classificati. La non partecipazione ha come conseguenza la perdita del premio, ma la classifica resta effettiva. Per delle ragioni importanti, un'eccezione può essere ammessa dal presidente della giuria o il delegato tecnico.

1.14 Protezione degli animali

Funzionari

Tutti i funzionari sottomessi ai regolamenti della FSSE e tutte le persone che agiscono in nome della FSSE devono informare immediatamente il responsabile e se necessario anche la giuria, nel caso in cui durante una manifestazione di sport equestri FSSE (competizione, allenamento, ecc.) si verificassero dei fatti contrari alla protezione degli animali.

Atleti

Tutti gli atleti sottomessi ai regolamenti della FSSE devono informare immediatamente la giuria nel caso in cui durante una manifestazione di sport equestri FSSE (competizione, allenamento, ecc.) si verificassero dei fatti contrari alla protezione degli animali.

1.15 Etica

Tutte le persone soggette ai regolamenti sono tenute a rispettare le direttive in materia di etica e a comportarsi in maniera corretta e giusta dal punto di vista etico nei confronti degli altri partecipanti e degli altri cavalli.

2 Funzioni ufficiali

2.1 Ufficiali

¹ Sono considerati Ufficiali le persone che, su mandato della FSSE, esercitano una funzione durante una manifestazione.

² I profili degli Ufficiali sono definiti nei regolamenti tecnici e/o nelle direttive.



2.2 Giuria

¹ Il comitato di organizzazione designa una giuria per ogni manifestazione. La composizione e i compiti della giuria sono definiti nei regolamenti tecnici e/o nelle direttive.

2.3 Presidente di giuria

¹ Il presidente di giuria è responsabile dell'osservanza dei regolamenti tecnici e/o delle direttive della FSSE e dello svolgimento corretto della manifestazione. Egli presiede la giuria e decide in caso di opinioni divergenti in seno alla giuria.

² Può vietare lo svolgimento di una manifestazione qualora le installazioni tecniche fossero insufficienti.

2.4 Competenze della giuria

¹ La giuria ha in particolare le competenze seguenti:

- a) prendere i provvedimenti necessari in caso di circostanze particolari, previa discussione con il presidente del comitato di organizzazione quando si tratta di interrompere o di annullare una gara/manifestazione;
- b) decidere in caso di controversie e in merito a questioni legate a una gara che necessitano una decisione immediata e che non sono di competenza del comitato di organizzazione;
- c) esigere che un cavallo iscritto a una gara venga presentato alla giuria per un controllo. Durante tale controllo si può consultare il veterinario responsabile della manifestazione in qualità di esperto;
- d) Se la giuria constata la presenza di sangue sul corpo di un cavallo che si trova nel perimetro del concorso, essa deve immediatamente ordinare un controllo, eventualmente ricorrendo quale esperto al veterinario responsabile del concorso. Se il sanguinamento può essere messo in relazione con un effetto esplicito da parte del cavaliere/guidatore o di un'altra persona nell'ambiente del cavallo, la giuria deve immediatamente squalificare il binomio. Tale decisione è definitiva.
- e) provvedimenti secondo l'Allegato, punti 1 e 2.

3 Proposizioni per le manifestazioni

3.1 Contenuto delle proposizioni

¹ Le proposizioni devono indicare:

- a) il luogo e la data della manifestazione;
- b) la categoria delle gare, compresa la qualificazione dei concorrenti e dei cavalli, nonché le eventuali restrizioni di partecipazione;
- c) il termine d'iscrizione, l'importo della tassa d'iscrizione e il metodo di pagamento;
- d) i dettagli relativi ai premi;
- e) il nome del presidente del comitato di organizzazione;
- f) altre indicazioni conformemente ai regolamenti tecnici e/o alle direttive.

3.2 Invio delle proposizioni

¹ Le proposizioni vanno inviate al segretariato della FSSE.

² Le proposizioni di tutte le manifestazioni devono essere inviate almeno 4 settimane prima del termine d'iscrizione. Per le proposizioni da pubblicare nell'organo di pubblicazione della FSSE, il termine è di almeno 14 giorni prima della chiusura di redazione dell'organo di pubblicazione della FSSE.

3.3 Approvazione delle proposizioni

¹ L'istanza responsabile dell'approvazione delle proposizioni è definita nei regolamenti tecnici e/o nelle direttive. Con l'approvazione si attesta la conformità regolamentare delle proposizioni.



3.4 Modifica delle proposizioni

¹ Le proposizioni non possono più essere modificate una volta approvate e pubblicate.

² Nel caso in cui occorra correggere delle proposizioni a causa di circostanze impreviste, le modifiche apportate dovranno essere approvate dall'istanza competente e andranno inoltre comunicate tempestivamente ai concorrenti con una breve giustificazione.

³ Nel caso in cui le proposizioni presentino errori evidenti, sono determinanti i regolamenti tecnici e/o le direttive e non le proposizioni.

3.5 Restrizioni chilometriche

Le restrizioni chilometriche s'intendono a partire dal domicilio del cavaliere sino al luogo della manifestazione, se non diversamente specificato.

4 Iscrizioni

4.1 Responsabilità

¹ La persona che presenta il cavallo è responsabile dell'esattezza delle iscrizioni.

4.2 Forma delle iscrizioni

¹ Le iscrizioni devono contenere tutte le informazioni richieste e devono essere compilate nella forma prescritta dalla FSSE. Sono valide solamente le iscrizioni eseguite tramite il sistema di iscrizione online sul sito della FSSE.

Le iscrizioni non valide sono rifiutate e le tasse d'iscrizione sono a beneficio dell'organizzatore.

² Le iscrizioni si fondano sulle disposizioni dei regolamenti tecnici e/o le direttive e devono essere inviate-complete.

⁴ Un cavallo o un attacco non può essere iscritto a più gare di quante ne possa effettivamente disputare ai sensi del regolamento e/o della direttiva.

4.3 Termine d'iscrizione

¹ Il termine d'iscrizione indicato nelle proposizioni è vincolante.

² Eccezione: se una trasferta ufficiale all'estero, decisa dalla disciplina, è annullata, i concorrenti in questione possono iscrivere i cavalli iscritti all'estero a una manifestazione in Svizzera anche se il termine d'iscrizione è scaduto, previa autorizzazione del responsabile della disciplina e anche se i cavalli non potranno più figurare sul programma. Se in questo modo si supera il numero regolamentare massimo di partecipanti a una gara, non occorre sdoppiare la gara.

³ La stessa eccezione vale per i concorrenti che, dopo il termine d'iscrizione, si sono qualificati per una finale dei campionati svizzeri o di quelli delle associazioni regionali o cantonali.

4.4 Numero massimo d'iscrizioni risp. di partenze

¹ Sono consentite al massimo due partenze al giorno per cavallo e tre partenze al massimo in due giornate consecutive, indipendentemente dalla disciplina e dal luogo dove si svolge la manifestazione.

² I regolamenti tecnici e/o le direttive possono prevedere soltanto restrizioni più severe.

³ Sono fatti salvi i regolamenti della FEI o della federazione internazionale competente per la disciplina in questione.

4.5 Ritiro dell'iscrizione

¹ Se un concorrente o un cavallo iscritto non è in grado di partecipare, per una ragione qualsiasi, a una manifestazione o a una gara, la persona responsabile ha l'obbligo di informare l'organizzazione prima dell'inizio della gara. In casi di forza maggiore, l'iscrizione di un cavallo può essere ritirata per iscritto al più tardi entro le 24 ore che seguono la manifestazione.

4.6 Cambiamento di cavaliere, di guidatore e di cavallo

¹ Il cambiamento di cavaliere, di conducente e di cavallo è regolato dai regolamenti tecnici e/o nelle direttive.



4.7 Iscrizioni oltre il termine d'iscrizione

¹ I regolamenti tecnici stabiliscono se le iscrizioni oltre il termine d'iscrizione sono autorizzate.

² Dopo la scadenza, l'organizzatore stabilisce se sono possibili le iscrizioni oltre il termine d'iscrizione. I posti liberi messi a disposizione nel sistema dall'organizzatore saranno attribuiti dopo l'entrata di iscrizioni tardive complete.

³ Il supplemento per le iscrizioni tardive sarà di un minimo di CHF 5.- per iscrizione. L'organizzatore ha la possibilità di fissare un importo superiore nelle proposizioni.

⁴ Durante la fase di mutazione è possibile effettuare online cambiamenti di cavalieri, cavalli e di binomi. La fase di mutazione è in funzione (anche per organizzatori che non hanno stabilito delle iscrizioni dopo la scadenza) sino alle 16.00 del giorno precedente la gara in questione.

Dopo questo termine i cambiamenti sono possibili solo tramite il segretariato.

⁵ I cambiamenti effettuati dal cavaliere tramite il sistema online durante la fase di mutazione sono gratuiti, a meno che nel regolamento della disciplina o nelle proposizioni sia previsto il contrario.

⁶ Per ulteriori cambiamenti presso il segretariato l'organizzatore può chiedere una tassa supplementare. L'ammontare di questa tassa deve essere menzionata nelle proposizioni.

4.8 Tassa d'iscrizione, tasse FSSE e diritti organizzativi per le manifestazioni

¹ La tassa d'iscrizione è l'importo da versare affinché un cavallo risulti iscritto a una gara. Le tasse FSSE e i diritti di organizzazione sono compresi nella tassa d'iscrizione.

² I dettagli sono regolati dai regolamenti tecnici e/o dalle direttive.

4.9 Rimborso della tassa d'iscrizione

¹ Su richiesta, l'intera tassa d'iscrizione (escluse le tasse FSSE e i contributi) deve essere rimborsata dall'organizzazione entro 60 giorni dal termine della manifestazione:

- a) in caso di annullamento della manifestazione o della gara;
- b) a tutti i concorrenti che, a causa del rinvio della manifestazione per ragioni imperative, non potranno partecipare alla nuova data fissata;
- c) a tutti i concorrenti che, a causa del rinvio di una gara a un giorno non previsto nelle proposizioni, non potranno partecipare alla nuova data fissata, ma questo solo per i cavalli della gara in questione;
- d) in caso di decesso del proprietario, a condizione che il cavallo non parta;
- e) in caso di decesso del concorrente iscritto, e a condizione che nessun altro concorrente partecipi con quel cavallo;
- f) in caso di morte del cavallo prima della gara in questione.

² Se un concorrente è chiamato a partire all'estero con una squadra ufficiale dopo essersi iscritto in Svizzera, la FSSE rimborserà la tassa di iscrizione intera, a carico della rispettiva disciplina, a condizione che il concorrente lo richieda.

³ La tassa di iscrizione non deve essere rimborsata nel caso in cui l'iscrizione non è valida, o se al cavallo e/o al concorrente è stato vietato di partire dopo la chiusura delle iscrizioni.

⁴ In caso di annullamento a causa di cattive condizioni meteorologiche o per terreno impraticabile, la tassa d'iscrizione deve essere rimborsata senza tasse e contributi. Le tasse e i contributi vanno all'organizzatore.

4.10 Riserve degli organizzatori

L'organizzatore si riserva il diritto di:

- Annullare gare con un numero di iscritti insufficienti (15 o meno), modificare l'orario di una gara, spostarla di un giorno o iniziare un giorno prima la manifestazione se il numero di iscritti lo necessita.
- Spostare cavalli/cavalieri con i SoP più bassi in una categoria inferiore, in conformità con il regolamento



- Aumentare o ridurre il numero dei premi indicati. In ogni caso devono essere consegnati il minimo dei premi indicati nel regolamento.

5 Organizzazione delle manifestazioni

5.1 Comitato di organizzazione

¹ Ciascun organizzatore designa un comitato responsabile della preparazione e dello svolgimento della manifestazione.

² Il presidente del comitato di organizzazione è responsabile della manifestazione.

5.2 Incarichi e competenze del comitato di organizzazione

¹ La responsabilità della preparazione, dello svolgimento e del finanziamento della manifestazione compete al comitato di organizzazione.

² Gli incarichi e le competenze del comitato di organizzazione nei confronti della FSSE sono in particolare:

- a) annunciare al segretariato della FSSE, entro tre giorni dal termine della manifestazione, i risultati soggetti a notifica. Il segretariato della FSSE prescrive la forma e il tipo di notifica;
- b) conservare la documentazione delle iscrizioni con i relativi pagamenti almeno per sei mesi dopo la manifestazione.

³ La responsabilità finanziaria della FSSE per manifestazioni disciplinate dal RG e dai regolamenti tecnici e/o le direttive della FSSE è esclusa.

5.3 Servizi

¹ Il comitato di organizzazione ha l'obbligo di predisporre il servizio sanitario e veterinario opportuno in caso di urgenze in modo di poter velocemente prestare soccorso in caso di bisogno, nonché eventuali altri servizi secondo quanto disposto dai regolamenti tecnici e/o direttive.

6 Cavalli

6.1 Definizioni

¹ Salvo disposizioni contrarie a questo regolamento, il concetto di « cavallo » risp. « cavalli » include anche i pony.

² *Pony*: i pony sono dei cavalli di piccola taglia la cui altezza al garrese non supera i 148 cm senza ferri oppure 149 cm con i ferri. ***Misurazioni***: vedi cif. 6.1 del ***Regolamento dello sport pony***. ***Eccezione***: vedi cif. 7.2 del Regolamento d'attacchi.

6.2 Registro dello sport

¹ Tutti i cavalli che partecipano a manifestazioni disciplinate dai regolamenti della FSSE devono essere iscritti al registro dello sport della FSSE. La tassa dell'iscrizione al registro deve essere stata pagata per l'anno corrispondente.² L'iscrizione al registro dello sport e il rilascio del passaporto avvengono in conformità alle direttive della FSSE.

³ L'iscrizione di un cavallo al registro dello sport avviene una sola volta e ha durata illimitata; tale iscrizione deve tuttavia essere confermata ogni anno. È vietato re iscrivere un cavallo già iscritto al registro.

⁴ Deve essere possibile presentare il passaporto del cavallo sul luogo della manifestazione.

6.3 Vaccinazioni

¹ Tutti i cavalli che partecipano a manifestazioni, ai sensi del punto 1.4, devono essere vaccinati conformemente alle direttive della FSSE.



6.4 Doping di cavalli e giumente gravide e durante il periodo dell'allattamento

¹ Tutti i cavalli che partecipano a una manifestazione della FSSE, ai sensi del punto 1.4, non possono essere sotto l'influsso di sostanze proibite dalla "FEI Equine Prohibited Substances List".

² In merito alla partecipazione alle competizioni di giumente gravide e durante il periodo dell'allattamento, fa stato il Regolamento Veterinario della FSSE.

6.5 Possessore risp. proprietario

¹ *Possessore* : Ai sensi del RG, il concetto di possessore è identico a quello di proprietario, secondo il capoverso 2.

² *Proprietario* : il proprietario, ai sensi del RG, è la persona al cui nome è iscritto il cavallo nel registro dello sport della FSSE. Nel caso di iscrizioni a nome di più proprietari o di una persona giuridica o di uno pseudonimo, occorre indicare alla FSSE una persona di contatto.

6.6 Cambiamento di proprietario

¹ Quando subentra un cambiamento di proprietario non si rilascia un nuovo passaporto. Il passaporto deve essere consegnato al nuovo proprietario che lo invia al segretariato della FSSE, entro 30 giorni, per l'iscrizione del nuovo proprietario, sempre che il cavallo continui a partecipare alle manifestazioni secondo il punto 1.4.

6.7 Cambiamento di nome

¹ Quando si cambia il nome a un cavallo occorre inviare il passaporto al segretariato della FSSE per registrare e iscrivere il nuovo nome nel passaporto.

6.8 Modifiche

¹ Il proprietario deve avvisare il segretariato della FSSE quando si verifica un cambiamento nella situazione del cavallo iscritto al registro dello sport (vendita, morte).

6.9 Tasse relative al registro dello sport

¹ Per ogni nuova iscrizione al registro dello sport, cambiamento di proprietario o di nome, nonché per la conferma dell'iscrizione, è necessario pagare una tassa.

² La cancellatura dell'iscrizione al registro è gratuita.

6.10 Qualifica del cavallo

¹ I cavalli devono essere qualificati il giorno della chiusura dei termini d'iscrizione della gara.

² I regolamenti dei Campionati Svizzeri, Cantionali e Regionali possono prevedere delle regole differenti.

³ Quando c'è una limitazione dell'età è l'anno di nascita al momento della partenza che è determinante.

7 Concorrenti

7.1 Qualificazione dei concorrenti

¹ La partecipazione a manifestazioni assoggettate ai regolamenti e/o alle direttive della FSSE è riservata esclusivamente ai titolari di una licenza o di un brevetto rilasciato dalla FSSE e che hanno pagato la tassa per l'anno in corso. Le eccezioni sono previste nei regolamenti tecnici e/o nelle direttive.

² Il concorrente deve poter presentare la propria licenza o brevetto, in regola con il pagamento, sul posto della manifestazione.

³ Tutti i concorrenti che partecipano alle manifestazioni sopra menzionate devono essere soci di una società o di una federazione associata quale membro a pieno titolo alla FSSE.

L'affiliazione ad una società deve essere precisata nella forma richiesta dalla FSSE. Il controllo spetta alle società ed alle federazioni.



7.2 Partecipazione a manifestazioni internazionali

¹ La partecipazione a manifestazioni internazionali (CI) è disciplinata dai regolamenti della FEI o della federazione internazionale competente per la disciplina in questione.

² L'autorizzazione di partecipazione è di competenza della disciplina interessata. Per i campionati di allevamento occorre consultare dapprima l'organizzazione di allevamento di competenza.

³ Per partecipare a manifestazioni nazionali (CN) all'estero è necessario richiedere un'autorizzazione scritta (licenza temporanea) alla FN del rispettivo paese, rilasciabile unicamente su presentazione di un accordo scritto della disciplina in questione. Tale approvazione deve essere richiesta al segretariato della FSSE prima del termine d'iscrizione.

7.3 Brevetto/Licenza

¹ Le modalità per l'ottenimento, il rinnovo e la categorizzazione del brevetto e della licenza sono determinati dalla FSSE.

7.4 Ritiro del brevetto o della licenza

¹ La commissione per le sanzioni può ritirare un brevetto o una licenza qualora il comportamento del titolare ne giustifichi il ritiro.

² Il diritto di ricorso è disciplinato dal regolamento di giustizia.

7.5 Tenuta

¹ I regolamenti tecnici e/o le direttive prescrivono in modo completo la tenuta obbligatoria.

7.6 Pubblicità

¹ Per ciò che concerne la pubblicità sull'abbigliamento dei concorrenti e dei groom e su cavalli, finimenti, briglie e vetture, si applicano le rispettive prescrizioni della FEI.

7.7 Doping umano

¹ Tutti i concorrenti che partecipano a manifestazioni, di cui al punto 1.4, sono assoggettati allo statuto della Swiss Olympic Association per il doping, prescrizioni di attuazione e allegati da 1 a 3 compresi.

7.8 Carta d'Identità Para-Equestre (PEID)

Tutti i cavalieri e conducenti Para necessitano di una carta d'identità PE (PEID) per essere ammessi ai test PE. Su questa carta d'identità sono indicati i limiti della funzionalità (gradi Ia/Ib – IV, risp. CD I + II) come pure gli aiuti autorizzati.

Per contro, sulla carta PEID non è specificato che:

- il trotto può essere effettuato seduto e/o sollevato in tutte le gare e in tutte le categorie;
- il cavallo può essere lavorato sino a 30 minuti al giorno da una persona diversa, ma debitamente contrassegnata (p. es: allenatore/coach) per i gradi Ia, Ib, e II. Ma durante gli ultimi 15 minuti prima dell'inizio della gara il cavallo deve essere montato soltanto dall'atleta e senza aiuti;
- il saluto viene eseguito unicamente con un cenno della testa, senza togliere il casco e mantenendo il contatto con le redini con entrambe le mani, questo vale anche per la premiazione;
- è a libera scelta l'utilizzo di una briglia con morso e filetto o solo con filetto.

La PEID può essere utilizzata anche in caso di gare regolari.

I cavalieri di tutte le categorie che utilizzano la PEID in occasione di prove regolari devono obbligatoriamente indossare un casco con 3 punti di fissaggio in tutte le categorie.

La PEID è emessa da un "classifier" riconosciuto dalla FEI. La ripartizione in gradi Ia, Ib, II, III e IV, risp. CD I e CD II, si riferisce unicamente ai problemi fisici e sensoriali relativi ai cinque sensi e non ha nessuna relazione con le attitudini sportive e equestri.



L'atleta deve avere sempre con sé la PEID durante tutte le manifestazioni. Possono essere utilizzati unicamente gli aiuti e l'equipaggiamento indicati sulla PEID, rispettivamente FEI-PE ID: il mancato rispetto di questa regola comporta l'eliminazione.

7.9 Categorie d'età

¹ Pony: categoria di atleti che possono concorrere in gare "P" fino alla fine del loro sedicesimo anno d'età. Nelle gare CC la partenza è autorizzata unicamente per atleti che sono nel loro dodicesimo anno d'età (FEI in generale 12-16).

² Children: categoria di atleti che possono concorrere in gare "Ch" a partire dal loro dodicesimo anno fino alla fine del loro quattordicesimo anno d'età (uguale alla FEI).

³ Junior: categoria di atleti che possono concorrere in gare "J" a partire dall'anno dei loro 12 anni sino alla fine dell'anno dei loro 18 anni (FEI 14 – 18 anni)

⁴ Giovani Cavalieri: categoria di atleti che possono concorrere nelle categorie "Y" a partire dal loro sedicesimo anno fino alla fine dell'anno dei loro 21 anni (uguale alla FEI).

8 Provvedimenti della Federazione

8.1 Procedura e responsabilità

¹ La procedura e le responsabilità attinenti ai provvedimenti della federazione sono regolamentate dall'Allegato I.

² L'Allegato I è parte integrante del RG.

9 Proteste e Ricorsi

9.1 Procedura e responsabilità

¹ La procedura e le responsabilità attinenti alle proteste e ai reclami sono regolamentate dall'Allegato II.

² L'Allegato II è parte integrante del RG.

10 Disposizioni finali

10.1 Entrata in vigore

¹ La presente edizione del Regolamento Generale entra in vigore il 1 gennaio 2019.

² In caso di divergenze tra il testo italiano e quello tedesco, fa stato il testo tedesco.

10.2 Pubblicazioni

¹ *Bulletin* : organo d'informazione ufficiale della FSSE.

² Le modifiche di regolamenti e direttive sono pubblicate nell'organo di pubblicazione della FSSE e sul sito Internet della FSSE.



11 Allegato I – Provvedimenti della Federazione

L'Allegato I del RG è parte integrante del RG

11.1 Infrazioni

¹ Le infrazioni a statuti, regolamenti e/o direttive e prescrizioni della FSSE, giunte a conoscenza della giuria nel corso di una manifestazione, vengono sanzionate. La giuria deve annunciare alla Commissione per le Sanzioni (COSA) le infrazioni che non rientrano nelle proprie competenze tramite una denuncia scritta fondata.

² Commette un'infrazione colui che tra l'altro:

- a) reca danno alla reputazione di una delle discipline della FSSE;
- b) maltratta un cavallo;
- c) in occasione dell'iscrizione di un cavallo al registro, o nel corso della partecipazione o dello svolgimento di una gara, induce in errore, tenta di farlo o fornisce aiuto o incoraggiamento in tal senso;
- d) in una gara di qualsiasi genere utilizza, tenta di utilizzare o fornisce aiuto o incoraggiamento a utilizzare su un cavallo una sostanza dalla "FEI Equine Prohibited Substances List";
- e) fa consapevolmente partecipare a una manifestazione un cavallo che potrebbe trasmettere una malattia contagiosa;
- f) non rispetta una disposizione dettata dalla FSSE, dal comitato di organizzazione o dalla giuria, in virtù delle loro competenze;
- g) disturba o compromette lo svolgimento regolare di una gara o di una manifestazione, che si comporta in modo inappropriato prima, durante o dopo una manifestazione o che non rispetta le regole della buona educazione;
- h) organizza una manifestazione anti-regolamentare o vi partecipa;
- i) in qualità di organizzazione, membro del comitato di organizzazione o membro della giuria non adempie gli obblighi che gli spettano, in virtù delle disposizioni della FSSE;
- j) non dà seguito, in assenza di un valido motivo, a una convocazione che lo cita come testimone o come esperto davanti alla giuria, al comitato della FSSE, alla commissione per le sanzioni o al tribunale della federazione;
- k) intralcia o ritarda le indagini relative a un'infrazione ai regolamenti e/o alle direttive;
- l) non osserva una decisione vigente della commissione per le sanzioni o del tribunale della federazione;
- m) partecipa come concorrente a una manifestazione con un cavallo sotto l'influsso di una sostanza dalla "FEI Equine Prohibited Substances List", purché non provi di aver preso tutte le misure coscienziose possibili per impedire il doping;
- n) partecipa come concorrente a una manifestazione sotto l'influsso di una sostanza o di un metodo proibito secondo la « Lista delle sostanze e dei metodi vietati (lista doping)» della Swiss Olympic Association (AOS);
- o) in veste di concorrente o membro di un gruppo, rifiuta o fa fallire un controllo anti-doping al di fuori di una manifestazione, o che fa uso intenzionale o per negligenza di sostanze vietate;
- p) Chi si è iscritto ma non ha pagato entro il termine di iscrizione, chi partecipa con un cavallo non iscritto al registro sportivo della federazione o non ha pagato l'iscrizione annuale del cavallo, o chi non ha pagato la tassa annuale per la licenza / brevetto



11.2 Provvedimenti della giuria

¹ La giuria può:

- a) lanciare un avvertimento; il secondo avvertimento, durante un periodo di 12 mesi, dà luogo a una denuncia presso la commissione per le sanzioni ;
- b) sospendere dalla propria funzione qualsiasi persona soggetta alla sua autorità, previa informazione dell'organizzazione;
- c) squalificare i proprietari, i concorrenti o i cavalli da una gara;
- d) vietare ai proprietari, ai concorrenti o ai cavalli di partecipare a ulteriori gare della manifestazione;
- e) in casi gravi, escludere proprietari e/o concorrenti dal terreno della manifestazione.

² Il presidente della giuria deve annunciare le sanzioni per iscritto al segretariato della FSSE entro 3 giorni. In casi gravi, è possibile presentare alla commissione per le sanzioni proposte giustificate di sanzioni o di sospensione contro concorrenti e/o cavalli.

³ La giuria deve escludere da una manifestazione:

- a) proprietari e concorrenti (loro stessi e tutti i loro cavalli) che commettono un atto fraudolento;
- b) proprietari e concorrenti (loro stessi e tutti i loro cavalli) che hanno commesso infrazioni gravi ai regolamenti, alle direttive o alle proposizioni;
- c) proprietari e concorrenti (loro stessi e tutti i loro cavalli) che non rispettano immediatamente i provvedimenti disposti dalla giuria;
- d) i cavalli che, dal punto di vista medico-veterinario, sembrano non essere in condizione di partecipare alla gara in questione;
- e) i cavalli, il cui comportamento nel percorso o in campo prova rappresenta visibilmente un pericolo per il concorrente o per terzi ;
- f) i binomi che non soddisfano le esigenze richieste.

⁴ La giuria deve escludere da una gara:

- a) i concorrenti che non si presentano per tempo alla partenza;
- b) i proprietari e i concorrenti che non rispettano gli ordini dello starter;
- c) tutti i proprietari e i loro cavalli, nonché i concorrenti che non rispettano le prescrizioni dei regolamenti e/o direttive e le disposizioni della giuria;
- d) i cavalli e/o i concorrenti non qualificati per la gara in questione.

11.3 Provvedimenti degli organi sotto la giurisdizione della federazione

¹ Gli organi sotto la giurisdizione della federazione possono prendere i provvedimenti seguenti, con o senza la pubblicazione nell'*organo di pubblicazione della FSSE*:

- a) avvertimento;
- b) multa fino a Fr. 8'000.– a organizzatori, società, concorrenti e proprietari;
- c) divieto a società, esclusione e/o divieto a persone o cavalli, a tempo determinato o indeterminato;
- d) ritiro provvisorio o definitivo del brevetto o della licenza;
- e) squalifica;
- f) squalifica automatica di un cavallo da tutte le gare di una manifestazione durante la quale era sotto l'influsso di una sostanza secondo la "FEI Equine Prohibited Substances List";
- g) divieto di partenza per un cavallo in tutte le manifestazioni in Svizzera e all'estero, dal momento in cui, durante una manifestazione, era sotto l'influsso di una sostanza secondo la "FEI Equine Prohibited Substances List".



h) tutte le sanzioni che sembrano appropriate, in particolare gli avvertimenti, le sospensioni limitate nel tempo o illimitate, i ritiri provvisori o definitivi del brevetto o della licenza contro le persone sottomesse alla giurisdizione della federazione e che sono state giudicate in modo esecutivo per un'autorità penale per un reato che presenta un rapporto qualsiasi con lo sport equestre per che hanno recato offesa alla reputazione del detto sport o della federazione. Ciò si applica in particolare ai reati contro l'integrità corporale o la vita, gli abusi sessuali o i delitti contro la protezione degli animali o dell'ambiente naturale.

² Il Presidente della commissione per le sanzioni può, previa richiesta scritta fondata dei membri della direzione di una disciplina, di una commissione o di una giuria, pronunciare un divieto di partenza provvisorio, rivolto a persone o a cavalli. La durata di tale decisione provvisoria è limitata a quattro settimane.

Per i casi citati sotto la lettera h, la commissione delle sanzioni può, su domanda del comitato motivata per iscritto, colpire di un'interdizione provvisoria rispettivamente sospendere delle persone prima che il giudizio definitivo sia pronunciato, per quanto questa misura sembra appropriata per il mantenimento o il ristabilimento della reputazione dello sport equestre, rispettivamente della federazione.

³ La procedura e il diritto di ricorso sono disciplinati dal regolamento di giustizia.



12 Allegato II – Proteste e Ricorsi

L'Allegato II del RG è parte integrante del RG.

12.1 Oggetto delle proteste

Si può presentare protesta rispetto ai fatti seguenti entro i tempi indicati qui di seguito:

- a) contro le installazioni tecniche (p. es. dimensioni e posizione degli ostacoli ; distanze, tracciato, stato della pista, ecc.) entro l'inizio della gara in questione;
- b) contro le decisioni della giuria o del comitato di organizzazione, la qualificazione di concorrenti, proprietari o cavalli, nonché contro qualsiasi atto anti-regolamentare entro i 30 minuti che seguono la premiazione o la proclamazione dei risultati della gara in questione.

12.2 Legittimazione attiva

¹ I membri del comitato, il segretario generale, i membri delle direzioni delle discipline e i giudici nazionali della disciplina interessata, i membri del comitato di organizzazione, i membri della giuria, gli ufficiali della manifestazione in questione, i proprietari dei cavalli che partecipano a una gara di tale manifestazione, i concorrenti che presentano un cavallo a una gara e le persone con un mandato scritto per rappresentare un proprietario o un concorrente hanno il diritto di presentare una protesta presso la giuria.

12.3 Forma delle proteste

¹ Le proteste devono essere consegnate per iscritto al presidente di giuria in esemplare unico e devono descrivere esattamente i fatti, i motivi precisi e le prove a disposizione.

12.4 Anticipo delle spese

¹ Colui che presenta una protesta deve depositare allo stesso tempo un anticipo delle spese di Fr. 300.– presso la giuria, a meno che non stia depositando la protesta in veste di membro del comitato FSSE, segretario generale, membro della direzione della disciplina interessata, membro del comitato di organizzazione, membro della giuria o ufficiale della manifestazione in questione.

² Se la protesta è accolta, l'anticipo delle spese deve essere rimborsato.

³ Se la protesta è rifiutata, l'anticipo delle spese va a favore dell'organizzazione.

12.5 Risoluzione delle proteste

¹ La giuria deve liquidare le proteste immediatamente per iscritto, giustificando la propria decisione e rispettando il diritto di essere ascoltato. Se tale diritto non viene rispettato, è possibile fare ricorso.

² Nel caso in cui la giuria ritenga di non poter prendere una decisione immediata, deve far sì che la protesta venga trattata e chiusa al più presto possibile.

³ Qualora non sia possibile prendere una decisione rispetto a una protesta contro la qualificazione di un proprietario, di un concorrente o di un cavallo prima dell'inizio di una gara in questione, il concorrente, risp. il cavallo, può partire «sotto protesta». Il diritto del proprietario o del concorrente a eventuali premi vinti sorge soltanto quando la protesta viene risolta definitivamente a suo favore.

12.6 Non validità delle proteste

¹ Le proteste assoggettate a un anticipo delle spese ma per le quali tale anticipo non è stato versato, oppure le proteste presentate al di fuori dei tempi previsti, non sono valide.

12.7 Diritto di ricorso

¹ Il diritto di ricorso è disciplinato dal regolamento di giustizia.



13 Allegato III – Procedura da adottare in caso di sanguinamento dei cavalli

L'Allegato III del RG è parte integrante del RG.

Per principio, se si sospetta che vi sia sangue fresco sul corpo di un cavallo è necessario far eseguire un controllo da parte del presidente della giuria o del veterinario addetto al concorso. A tale scopo occorre interrompere il riscaldamento del cavallo in questione oppure la gara ad opera del presidente della giuria. Se l'interruzione non è possibile bisogna sottoporre il cavallo al controllo subito dopo il termine della gara.

Se la causa del sanguinamento non può essere stabilita, il veterinario deve compiere un accertamento più approfondito. In base alla localizzazione del punto esatto del sanguinamento, si procede a squalificare il cavallo oppure ad autorizzarlo per la partenza.

Se in un cavallo si riscontra la presenza esterna di sangue in zone del corpo normalmente sollecitate dal cavaliere (con le mani, le gambe, gli speroni, il frustino o altri strumenti), occorre squalificarlo e non autorizzarlo per la partenza.

Invece in caso di sanguinamento in parti del corpo non sollecitate direttamente dal cavaliere, spetta al presidente della giuria responsabile decidere se il cavallo va squalificato oppure se può essere autorizzato per la partenza e continuare quindi con la gara. Per prendere questa decisione, se lo ritiene necessario il presidente della giuria può avvalersi del parere del veterinario addetto al concorso.

Inoltre sulla base di ulteriori accertamenti, il presidente della giuria decide se concedere al cavallo l'autorizzazione anche per altre partenze.

Conformemente all'articolo 2.4. RG, l'eventuale decisione del presidente della giuria di squalificare il cavallo è definitiva e non può venire contestata.